



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE  
DIVISIONE 1ª  
FAX 064828410 -064743060

Prot. 333-G/1/2°Sett./04/2012

ROMA, 10 APR. 2012

OGGETTO: Atti di diffida alla cessazione del prelievo della ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione applicata ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 1032/1973.

- |  |           |
|--|-----------|
| - AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA   | LORO SEDI |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO<br>PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI                              | TRENTO    |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO<br>PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI                              | BOLZANO   |
| - AL PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA<br>VALLE D'AOSTA - SERV. PREFETT.                             | AOSTA     |
| - AI SIGG. QUESTORI  | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI<br>PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA | PALERMO   |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI<br>DELLA POLIZIA STRADALE                               | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE<br>DELLA POLIZIA DI FRONTIERA                                  | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI<br>DI POLIZIA FERROVIARIA                               | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI<br>DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI         | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI<br>DELLA POLIZIA DI STATO                                  | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI<br>INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA                    | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO<br>E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO                 | LADISPOLI |
| - AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E<br>SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO                | LA SPEZIA |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE<br>TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO                    | LORO SEDI |



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI  
E PATRIMONIALI LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO PER I SERVIZI  
TECNICO-GESTIONALI - SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO SEDE
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA  
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E C.R.A. SENIGALLIA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO  
ELETTRONICO NAZIONALE NAPOLI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE,  
DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO  
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

e, per conoscenza

- AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI  
DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO RELAZIONI SINDACALI SEDE

In relazione ai numerosi atti di diffida che stanno pervenendo a questo Servizio, volti ad ottenere la cessazione del prelievo della trattenuta mensile del 2,50 per cento sull'80 per cento della retribuzione lorda dei dipendenti, si rappresenta quanto segue.

Si evidenzia, innanzitutto, che le novità legislative introdotte con il decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n.122, menzionate negli atti di diffida di cui sopra, non hanno apportato alcuna modifica alle disposizioni contenute nell'art. 37 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1032, recante "Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato".

In particolare il summenzionato articolo 37 prevede il versamento del contributo previdenziale obbligatorio da parte dell'Amministrazione cui il dipendente appartiene e stabilisce che la stessa debba rivalersi sul dipendente nella misura del 2,50 per cento della base contributiva indicata nel successivo articolo 38.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il comma 10 dell'art.12 del D.L.78/2010 ha apportato alcune modifiche nel computo dei trattamenti di fine servizio a decorrere dalle anzianità contributive maturate dal 1.1.2011., prevedendo che lo stesso debba essere effettuato secondo le regole di cui all'articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione contributiva utile ai fini del TFS per ciascun anno di servizio.

Tali novità in materia di trattamento di fine servizio sono state chiaramente esplicitate dall'INPDAP con circolare 8.10.2010, n. 17, il cui contenuto è stato tra l'altro richiamato nella circolare del Servizio Trattamento Pensioni e Previdenza di questo Dipartimento n.333/H/G47 del 22 novembre 2010.

In particolare nelle suddette circolari è stato precisato che, al momento della cessazione del servizio, ai soggetti che possono vantare al 31 dicembre 2010 un'anzianità utile all'erogazione di un TFS, sarà erogata una prestazione costituita dalla somma di due quote, la prima il cui calcolo sarà effettuato secondo le regole stabilite dal D.P.F. 1032/1973, la seconda con l'applicazione delle regole previste dall'art. 2120 del Codice Civile.

L'Ente previdenziale ha inoltre precisato che *"nulla cambia circa le modalità di finanziamento delle competenti gestioni dell'istituto rimanendo confermato il contributo alle gestioni ex ENPA:3 (di cui fa parte anche il personale della Polizia di Stato) ed ex INADEL secondo l'attuale ripartizione in quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro"*.

Si ritiene utile evidenziare, infine, che la sentenza del TAR per la Calabria, Sezione di Reggio Calabria, citata anch'essa nel preambolo degli atti di diffida e riferita ad un ricorso del personale appartenente alla magistratura, non risulta essere definitiva ma si limita ad accogliere la censura, per la parte relativa al menzionato prelievo del 2,50 per cento sull'80 per cento della retribuzione, *"previo accertamento dell'illegittimità"*.

Tutto ciò premesso, allo stato attuale, tenuto conto che, le disposizioni contenute nel summenzionato art. 37 del D.P.R. 1032/1973 risultano tutt'ora vigenti, e che l'Ente previdenziale competente in materia contributiva non ha impartito disposizioni contrarie, non si ravvede alcun indebito prelevamento di somme da parte di questa Amministrazione ai dipendenti della Polizia di Stato in attività di servizio.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Si invitano gli Uffici Amministrativo-contabili a dare la massima diffusione del contenuto della presente circolare a tutto il personale.

La presente circolare è disponibile nel sito del T.E.P. contenente la raccolta delle circolari al link, "1<sup>a</sup> Divisione" consultabile digitando nel browser il seguente indirizzo [http://circolari - tep-ps](http://circolari-tep-ps) o in alternativa <http://10.119.182.1>

IL DIRETTORE CENTRALE  
Fiorilli